

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2632

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato PALAZZOLO

*Presentata il 6 dicembre 1960*

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 gennaio 1952, n. 6, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori è mancata quasi completamente al suo scopo per cui se ne rende necessaria la riforma, anzi la profonda riforma reclamata da anni dalla classe forense.

La riforma si concreta nei 6 punti che seguono:

1°) *Obbligatorietà della iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti negli Albi professionali.* — Attualmente gli iscritti alla Cassa sono 17.000 su 30.000 circa che esercitano la professione di avvocato o procuratore, con prevalenza di coloro che hanno superato il 50° anno di età. Onde la necessità di istituire l'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa. La quale eliminando tanti inconvenienti porterà gli iscritti a circa 30.000, incrementerà notevolmente le entrate migliorando le pensioni e rafforzerà infine quello spirito di *solidarietà* tra i componenti della classe forense che costituisce il fondamento di ogni previdenza sociale.

2°) *Revisione e miglioramento del trattamento di previdenza.* — Dopo oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva e nonostante il rilevante patrimonio accumulato dalla Cassa, questa si trova nella impossibilità di pensionare normalmente. Attualmente infatti i soli ammessi al cosiddetto trattamento eccezionale di previdenza dal

compimento del 70° anno percepiscono una pensione vitalizia irrisoria e non dignitosa di lire 25.000 mensili circa che nei primi anni del 1952 è stata addirittura da lire 10.000 a lire 15.000.

3°) *Abbassamento a 65 anni del limite di età per il trattamento previdenziale.* — È noto che nella quasi generalità dei casi chi intraprende la professione forense, si trova all'età di 25 anni circa iscritto in uno dei due Albi professionali (procuratore o avvocato) e pertanto all'età di 65 anni ha già svolto per 40 anni una attività che per la sua intensità e per le responsabilità che comporta lo raccomanda per un meritato riposo.

Né infirma la regola l'eccezione che si è ritenuta di fare elevando a 70 anni il minimo di età pensionale per gli avvocati e procuratori che al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto 50 anni. A parte che l'eccezione è dettata nel loro interesse, troverebbe comunque largo compenso nel beneficio loro accordato con la riduzione a 15 anni dell'obbligo di iscrizione alla Cassa.

Riduzione che peraltro trova la sua giustificazione nel fatto che gli avvocati anziani trattano un numero di cause di gran lunga superiore a quello dei giovani e quindi negli ultimi anni della loro attività professionale contribuiscono in notevole misura alle entrate

della Cassa previste dagli articoli 19, 22, 24 e 25.

4°) *Riversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi degli ammessi al trattamento di previdenza.* — La legge attualmente in vigore prevede la riversibilità solo per le vedove degli iscritti da pensionare, le quali però dovranno attendere 25 anni dall'entrata in vigore della legge del 1952 e l'età di 70 anni, il che si verificherà nel 1979.

Quale dramma di incomprensione sia questo è facile capirlo, di qui la necessità di un'azione riparatrice che, naturalmente, va estesa ai figli minori o invalidi.

La riversibilità si attua nei casi ed alle condizioni di quella stabilita per gli impieghi dello Stato.

5°) *Riconoscimento del diritto alla pensione a favore degli iscritti divenuti invalidi senza limitazione di età.* — In ordine ai casi di malattia o infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, è da ricordare l'assurda disposizione della legge vigente secondo la quale l'inabilità, sventura a tutti possibile e che può verificarsi a qualunque età, non è pensionabile se l'iscritto abbia superato il 35° anno di età al momento dell'iscrizione o che non abbia superato il 60° anno di età come iscritto al cessato Ente di previdenza con dieci anni di anzianità dall'entrata in vigore della legge del 1952.

Mentre va tenuto fermo il periodo di 10 anni di iscrizione alla Cassa, lo stesso non può dirsi per gli altri due presupposti richiesti dalla legge vigente riguardante l'età che pertanto vanno eliminati.

Così come vanno tenute ferme le esclusioni dalla pensione nei casi che l'iscritto sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000, o sia stato adeguatamente risarcito dal danno se l'inabilità derivi da infortunio.

Per ragioni di giustizia anche per l'inabilità si attua la riversibilità della pensione a favore del coniuge e dei figli minori nei casi e alle condizioni della riversibilità stabilita per gli impiegati dello Stato.

6°) *Abolizione dei conti individuali.* — In un regime previdenziale i conti individuali sono un controsenso in quanto trasformano la previdenza in una assicurazione a tempo indeterminato e creano delle deprecabili disparità tra gli iscritti. Senza contare la confusione che ne deriva. Onde è necessario abolirli restituendo agli interessati i contributi volontariamente versati.

*Concludendo:* queste sono nelle linee generali le modifiche da introdurre nella legge 8° gennaio 1952, n. 6, che io sottopongo alla vostra approvazione, modifiche fondate sullo spirito di solidarietà della classe forense e — diciamolo pure — sullo spirito di sacrificio che gli aumentati oneri della mia proposta di legge le impone. Sacrifici che la Classe Forense, desidera affrontare per assicurare ai suoi componenti — attraverso il principio di una distribuzione disciplinata del patrimonio della Cassa cui la tabella dell'articolo 34 è informata — un trattamento previdenziale dignitoso (non inferiore a 100.000 lire mensili) in luogo di quello mortificante della Legge vigente fondata *sull'erroneo principio della capitalizzazione.*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa di incompatibilità alla iscrizione alla Cassa.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge ».

### ART. 2.

L'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1°) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente;

2°) il contributo previsto dall'articolo 19;

3°) il contributo previsto dall'articolo 22;

4°) la percentuale prevista dall'articolo 24;

5°) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6°) i residui dei depositi per spese di cancelleria di cui all'articolo 24-bis;

7°) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

8°) i redditi del patrimonio;

9°) ogni altra eventuale entrata.

La Cassa potrà capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5 mentre dovrà distribuire annualmente e interamente per la corresponsione delle pensioni tutte le altre entrate previste nei numeri 2, 3, 4 e 6 ».

ART. 3.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria (ivi comprese tutte le controversie di lavoro) anche in sede volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti ».

La misura del contributo è la seguente:

1°) davanti agli Uffici di conciliazione . . . . .	L. 100
2°) davanti ai pretori. . . . .	» 300
3°) davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative . . . . .	» 400
4°) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello . . . . .	» 500
5°) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette e indirette . . . . .	» 800
6°) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:	
a) se di primo grado . . . . .	» 400
b) se di secondo grado o unico grado . . . . .	» 500

ART. 4.

L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme

ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei Conciliatori;

lire 500 per i decreti penali;

lire 1.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali.

lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 5.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di cui è tenuto a pagare e anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può aver luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

ART. 5.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o il procuratore al quale l'Autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

- a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
- b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
- c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
- d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è aggiunto il seguente articolo:

« 24-bis — I residui delle somme versate dagli avvocati e dai procuratori presso gli Uffici giudiziari per spese di cancelleria sono devoluti alla Cassa. La devoluzione riguarda

anche i residui dei depositi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

È abrogata la legge 7 febbraio 1956, n. 65.

ART. 7.

L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio consiste in una percentuale dell'2 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini delle imposte di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 30.000.

Detto minimo è elevato a lire 35.000 per coloro che all'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto 40 anni di età, ed a lire 40.000 per coloro che all'entrata in vigore della legge stessa, avevano compiuto 50 anni ».

ART. 8.

L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensioni o di qualsiasi altro beneficio cui abbiano diritto ».

ART. 9.

L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato.

I versamenti volontari finora effettuati ai sensi del predetto articolo ed i relativi interessi verranno restituiti ai titolari dei conti individuali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili ».

ART. 11.

L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento ».

ART. 12.

L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di Previdenza consiste nella corresponsione di una pensione nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti ».

ART. 13.

L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni;

b) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale;

c) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale ».

ART. 14.

L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione è subordinato alla cancellazione dagli Albi forensi ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato ».

ART. 15.

L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.

La misura degli assegni di pensione sarà fissata con deliberazione del Comitato dei delegati, su proposta del presidente della Cassa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppressi.

ART. 17.

L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

ART. 18.

L'articolo 39 della legge 8 gennaio, 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa nei due casi di malattia e di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, a pensione di invalidità purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000. Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni, e in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito ».

ART. 19.

L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato.

La misura degli assegni di pensione, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia.

ART. 20.

L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore dal seguente verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda a sanare la morosità entro il ter-

mine di tre mesi che gli verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, decade dal diritto alla pensione ».

ART. 21.

L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Alle pensioni che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti della Amministrazione dello Stato ».

ART. 22.

L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2 dell'articolo 17, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3, e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartiti fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa ».